



# COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: [poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it](mailto:poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it) - e-mail PEC: [comune.valstrona@legalmail.it](mailto:comune.valstrona@legalmail.it)

[www.comune.valstrona.vb.it](http://www.comune.valstrona.vb.it)

## ORDINANZA NR. 01/2020

Prot. 86

### IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la richiesta pervenuta in data 10.01.2020, Prot. 71, dalla Sig.ra RAINOLDI Elisa, non in proprio, ma in qualità di socia dell'impresa edile EDILVALSTRONA SNC di Rainoldi G. e figli, con sede in Valstrona (VB), Via Cima dell'Oro, 1/A – Frazione Luzzogno, intesa ad ottenere l'istituzione di divieto di transito pedonale su Vicolo del Croso in frazione Inuggio del Comune di Valstrona nel periodo dal 13.01.2020 al 30.06.2020, per procedere alla ristrutturazione del fabbricato identificato al NCT F. 56 m. 598 di proprietà dei Sigg.ri Boretti Secondina e Bino Roberto;

ravvisata la necessità di istituire il suddetto divieto di transito pedonale al fine di tutelare la sicurezza pubblica;

visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 – Nuovo Codice della Strada;

visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.";

visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

### ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE PERMANENTE NEL PERIODO DAL 13.01.2020 AL 30.06.2020 SU VICOLO DEL CROSO IN FRAZIONE INUGGIO;**
- che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente.

### DEMANDA

- alla ditta EDILVALSTRONA SNC di Rainoldi G. e figli, esecutrice dei lavori, l'installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- all'Ufficio Vigili Urbani ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;
- all'Ufficio Vigili Urbani la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

### AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 10.01.2020

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Capotosti Rag. Luca